DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 1971

che autorizza il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi ad escludere dal trattamento comunitario le camicie per uomo, della voce n. ex 61.03 della tariffa doganale comune, originarie della Romania e messe in libera pratica negli altri Stati membri

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(72/9/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

visto il ricorso all'articolo 115, primo comma, del trattato, che i governi degli Stati del Benelux hanno presentato alla Commissione con telex della rappresentanza permanente dei Paesi Bassi presso le Comunità europee, del 19 novembre 1971, al fine di essere autorizzati ad escludere dal trattamento comunitario le camicie per uomo della voce n. ex 61.03 della tariffa doganale comune, originarie della Romania e messe in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che le disparità nelle misure di politica commerciale applicate per tali prodotti nei confronti della Romania dagli Stati del Benelux, da un lato, e dagli altri Stati membri, dall'altro, provocano delle deviazioni di traffico ;

considerando che tali deviazioni di traffico ostacolano l'esecuzione delle misure di politica commerciale adottate dagli Stati del Benelux nei confronti della Romania ;

considerando che non è possibile al momento attuale applicare i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che, in tali condizioni, è opportuno autorizzare, per un periodo limitato, l'applicazione di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni che sono definite dalla decisione della Commissione, del 12 maggio 1971, in particolare all'articolo primo [1],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati ad escludere dal trattamento comunitario le importazioni di camicie per uomo, originarie della Romania e messe in libera pratica negli altri Stati membri, per le quali la data di deposito delle domande di titoli d'importazione è successiva all'8 novembre 1971.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile fino al 31 dicembre 1971.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

[1] Decisione n. 71/202/CEE (GU n. L 121 del 3. 6. 1971).